

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2640

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 27 marzo 1952 (Stampato n. 1612)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(SFORZA)

DI CONCERTO COL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(DE GASPERI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(PICCIONI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(SCELBA)

COL MINISTRO DELLA DIFESA  
(PACCIARDI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(PELLA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(VANONI)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(MARAZZA)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
(LOMBARDO IVAN MATTEO)

Sui passaporti

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 1° aprile 1952*

## DISEGNO DI LEGGE

### CAPO I.

#### DISPOSIZIONI GENERALI.

##### ART. 1.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, valendosi all'uopo del passaporto o di documento equipollente ai termini della presente legge.

##### ART. 2.

Non possono ottenere il passaporto:

a) coloro che, avendo persone affidate per legge alla loro cura, non le lasciano convenientemente affidate ad altri;

b) i minori, gli interdetti e gli infermi di mente che, a norma di legge, devono risiedere o dimorare in luogo fissato da altri, quando questi non assentano al rilascio del passaporto;

c) coloro che devono espiare una pena restrittiva della libertà personale per qualunque reato o che devono soddisfare una multa od ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare la esecuzione della sentenza;

d) coloro contro i quali esista mandato di cattura oppure rinvio o citazione a giudizio per un reato punibile con la reclusione o l'arresto non inferiore nel minimo ad un anno;

e) coloro che sono sottoposti ad una misura di sicurezza personale detentiva;

f) coloro che, trovandosi in Italia e richiedendo il passaporto ad un'età compresa fra il 17° ed il 45° anno, sieno obbligati al servizio militare di leva o risultino vincolati da speciali obblighi militari, quando il ministro della difesa o autorità da lui dipendenti all'uopo delegate non assentano al rilascio del passaporto;

g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzata la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare;

h) coloro che, volendo recarsi all'estero per scopo di lavoro, non soddisfacciano alle condizioni stabilite dalle leggi sull'emigrazione.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 3.

Il passaporto è valido per le destinazioni in esso indicate, o, se contenga l'indicazione « per l'estero », per tutti i paesi con cui l'Italia ha normali rapporti diplomatici.

ART. 4.

I passaporti e documenti equipollenti indicano:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del titolare;
- b) destinazione e durata.

Se individuali, descrivono altresì le caratteristiche somatiche del titolare e ne contengono la fotografia, firmata ed autenticata.

ART. 5.

I passaporti e documenti equipollenti sono rilasciati, rinnovati e ritirati dal ministro per gli affari esteri e, per sua delega: a) in Italia, dai prefetti, dai questori e, per casi eccezionali, dagli ispettori di frontiera; b) all'estero dai rappresentanti diplomatici e consolari o per loro subdelega, dagli agenti consolari da loro dipendenti.

ART. 6.

Chi intende ottenere un passaporto od altro documento equipollente deve domandarlo:

- a) in Italia; nel luogo di propria residenza, domicilio o dimora, al comune, alla questura od al commissariato di pubblica sicurezza, o in mancanza di questi al comando locale dei carabinieri; od anche, in casi eccezionali, agli ispettori di frontiera;

- b) all'estero: alla rappresentanza od agenzia consolare competente per territorio oppure, in mancanza di queste, alla rappresentanza diplomatica.

Della domanda di passaporto vien rilasciata ricevuta.

ART. 7.

Ogni domanda in materia di passaporti ed equipollenti che sia presentata ad un ufficio ammesso a riceverla ma non competente ad accoglierla viene dall'ufficio ricevente trasmessa, insieme ad eventuali accertamenti istruttori, all'ufficio competente non oltre dieci giorni dalla presentazione.

Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio competente rilascia il passaporto o copia di provvedimento moti-

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

vato di rifiuto. Il passaporto o la copia del provvedimento di rifiuto, quando la domanda sia stata presentata ad altro ufficio, vengono consegnati per tramite di questo all'interessato nei successivi dieci giorni. In difetto la domanda si intende respinta con violazione dell'obbligo di motivazione.

## ART. 8.

Il Ministro per gli affari esteri può, con decreto motivato e sentito il Ministro dell'interno, sospendere o negare il rilascio di un passaporto, o limitarne le destinazioni, o revocarlo se già rilasciato, quando risulti pregiudizievole ai fini della sicurezza interna od internazionale dello Stato.

## ART. 9.

Contro i provvedimenti emessi dalle autorità delegate ai sensi dell'articolo 5 è ammesso, entro trenta giorni, ricorso al Ministro per gli affari esteri. Trascorsi trenta giorni senza che la decisione sia intervenuta, il ricorso si intende rigettato a tutti gli effetti di legge con violazione dell'obbligo di motivazione.

## ART. 10.

Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello dell'interno, e sentito il Consiglio dei Ministri, può, per motivi di interesse generale o quando la vita, la libertà o gli averi degli italiani possan correre grave pericolo in determinati paesi, sospendere temporaneamente il rilascio dei passaporti e la validità dei passaporti già rilasciati per i paesi stessi.

Può, altresì, in casi eccezionali, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Consiglio dei Ministri, sospendere temporaneamente l'espatrio dei cittadini aventi obblighi militari.

## ART. 11.

Su tutti i provvedimenti definitivi in materia di passaporti ha giurisdizione esclusiva il Consiglio di Stato. Contro i provvedimenti emessi dal Ministro degli affari esteri in ordine agli articoli 8 e 9 è dato ricorso anche per il merito.

Il Ministro per gli affari esteri è tenuto a rilasciare il passaporto nel termine di giorni quindici dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione su richiesta di

parte della decisione del Consiglio di Stato che abbia accertato l'obbligo di rilasciare il passaporto.

ART. 12.

Quando il titolare di un passaporto o di un documento equipollente, od altra persona su di esso iscritta, venga a trovarsi in condizioni ostanti al rilascio del medesimo il passaporto è dichiarato estinto nei suoi riguardi e ritirato.

Qualora siano temporaneamente sospesi, ai sensi dell'articolo 10, la validità dei passaporti per determinate destinazioni o lo espatrio dei cittadini aventi obblighi militari, possono essere ritirati i passaporti colpiti dalla sospensione.

Chi smarrisce il passaporto od altro documento equipollente deve farne circostanziata denuncia ad uno degli uffici indicati nell'articolo 6.

CAPO II.

PASSAPORTI ORDINARI.

ART. 13.

Il passaporto ordinario è individuale, e vien rilasciato ai cittadini che hanno compiuto il 14° anno di età, sol che non sussistano condizioni ostanti al rilascio.

La moglie può essere iscritta nel passaporto del marito.

I minori di anni 14 sono iscritti nel passaporto di uno dei genitori o del tutore. In via eccezionale potranno, con l'assenso di chi eserciti potestà su loro, venire iscritti nel passaporto di altra persona.

I minori che hanno compiuto i 14 anni possono essere iscritti nel passaporto di uno dei genitori o del tutore.

ART. 14.

Alla domanda di passaporto ordinario vanno allegati:

- a) atto di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) stato di famiglia;
- d) certificato dei carichi pendenti;
- e) nulla osta ed assensi occorrenti secondo l'articolo 2;

f) per le persone di età inferiore ai sette anni due fotografie firmate ed autenticate: l'autenticazione potrà essere effettuata dalle autorità che riceveranno la domanda di passaporto, compresi i comandi locali dei carabinieri.

---

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

ART. 15.

Il passaporto ordinario è valido per cinque anni.

Su richiesta degli interessati, o d'ufficio nei casi previsti dalla legge, un passaporto ordinario può essere dichiarato valido per un periodo più breve, e, per speciali circostanze, anche per un solo viaggio.

Per chi non ha ancora soddisfatti gli obblighi di leva il passaporto è valido per non oltre un anno.

ART. 16.

I passaporti ordinari posson venir rinnovati, prima della scadenza e fino a tre mesi da questa, per periodi non superiori a quelli indicati nell'articolo 15 e per destinazioni anche diverse da quelle originarie.

Alle domande vanno allegati i documenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* dell'articolo 14.

Il rinnovo sarà negato quando il titolare si trovi in condizioni ostanti al rilascio del passaporto.

Il titolare di un passaporto scaduto da oltre tre mesi può ottenere un nuovo passaporto allegando alla domanda, anziché l'atto di nascita, il passaporto scaduto.

ART. 17.

L'autorità competente a rilasciare o rinnovare il passaporto può dispensare, in tutto od in parte, il richiedente dal presentare i documenti occorrenti secondo le lettere *a)*, *b)*; *c)*, *d)*, *e)* dell'articolo 14, accertando d'ufficio in via sommaria le circostanze di cui i documenti stessi dovrebbero far fede.

ART. 18.

Pel rilascio o rinnovo dei passaporti ordinari, in Italia ed all'estero, è dovuta, per ciascuna persona iscritta e salve le eccezioni di cui all'articolo seguente, una tassa di lire 5.000.

La tassa è di lire 1.000 se il passaporto è valido per non oltre un anno.

All'estero la tassa è riscossa in moneta locale.

ART. 19.

Nessun diritto o tassa è dovuto pel rilascio o rinnovo di passaporti ordinari, in Italia od all'estero:

- a)* dagli indigenti;
- b)* dai cittadini che si recano o si trovano all'estero per lavoro;

c) dai giornalisti professionisti iscritti nell'albo;

d) dagli insegnanti o studenti di ogni scuola e grado, nonché dagli studiosi, che si recano o si trovano all'estero per insegnamento o studio;

e) dai dipendenti dello Stato o di enti pubblici, anche locali, o parastatali;

f) dagli italiani all'estero che rimpatriano per servizio militare;

g) dai decorati al valor militare o civile

h) dai mutilati o invalidi di guerra;

i) dalle vedove o dagli orfani di guerra;

l) dai ministri di culto, religiosi e missionari.

L'esenzione di cui al presente articolo si applica anche ai familiari e dipendenti di chi ad essa abbia diritto.

Gli atti, documenti e domande occorrenti pel rilascio o rinnovo di passaporti in favore delle persone di cui nel presente articolo possono esser redatti e rilasciati in carta libera, con esenzione da qualsiasi imposta e tassa.

#### ART. 20.

Chiunque riceva un nuovo libretto di passaporto ordinario dovrà, anche se ammesso alle esenzioni disposte nell'articolo 19, rimborsare il costo del libretto.

### CAPO III.

#### PASSAPORTI COLLETTIVI.

#### ART. 21.

A gruppi da cinque a cinquanta persone può esser rilasciato, per motivi religiosi, culturali, turistici, sportivi od altri previsti da accordi internazionali, un passaporto collettivo, valido per un solo viaggio all'estero di durata non superiore a quattro mesi, non rinnovabile.

Possono appartenere al gruppo minorenni di ogni età.

Non possono appartenere al gruppo coloro che non potrebbero ottenere il passaporto ordinario secondo le disposizioni della presente legge.

#### ART. 22.

Il gruppo deve avere un capo munito di passaporto ordinario.

Gli altri componenti il gruppo, esclusi quelli d'età inferiore ai 14 anni, devono essere muniti di documento d'identificazione valido a norma di legge.

La domanda di passaporto collettivo verrà presentata dal capo gruppo e saranno applicabili, nei riguardi degli altri componenti il gruppo, gli articoli 14 e 17.

ART. 23.

Per ogni componente il gruppo — esclusi il capo ed i minori di quattordici anni, nonché le persone di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)* dell'articolo 19 — è dovuta una tassa di lire 300.

Il Ministro delle finanze può concedere, di volta in volta, riduzioni od esenzioni.

CAPO IV.

PASSAPORTI SPECIALI  
E DOCUMENTI EQUIPOLLENTI.

ART. 24.

Possono esser rilasciati e rinnovati passaporti diplomatici e di servizio:

- a)* a coloro che occupano alte cariche dello Stato;
- b)* ai funzionari del Ministero per gli affari esteri;
- c)* a coloro che viaggiano per incarico dello Stato;
- d)* ai familiari e dipendenti delle persone suddette.

Saranno applicabili gli articoli da 13 a 17.

ART. 25.

Possono esser rilasciati e rinnovati passaporti speciali, lasciapassare, certificati « Nansen » e consimili documenti in favore di cittadini italiani, di stranieri e di apolidi quando ciò sia previsto da accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito.

Saranno applicabili gli articoli da 13 a 18.

ART. 26.

A chi soggiorni, stabilmente o temporaneamente, in vicinanza della frontiera possono essere rilasciate o rinnovate carte di frontiera, tessere di turismo alpino e consimili documenti equipollenti a passaporto.

Saranno applicabili gli articoli da 13 a 18.

CAPO V.

DISPOSIZIONI PENALI.

ART. 27.

Chi esce dal territorio italiano senza passaporto od altro documento equipollente è punito con l'arresto fino ad un mese o con



l'ammenda fino a lire 100.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

La pena è dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda fino a lire 100 mila nel caso in cui il passaporto sia stato negato o ritirato nelle ipotesi previste dall'articolo 8.

Con le pene di cui alla prima parte di questo articolo è punito chi passa da uno Stato estero per il quale è munito di passaporto valido ad un altro Stato, per cui il passaporto non è valido.

## CAPO VI.

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

#### ART. 28.

Il Governo è delegato a modificare, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli articoli 3, 4, 13, 15, 21 e 22 della medesima per uniformare le norme in essi contenute ai trattati che in materia venissero conclusi con altri Paesi per adottare passaporti identici o similari.

#### ART. 29.

Col regolamento per l'esecuzione della presente legge saranno, fra l'altro, stabilite le caratteristiche dei vari libretti di passaporto e suoi equipollenti, le modalità pel pagamento delle tasse e pel rimborso del costo dei libretti, le modalità sui visti d'entrata e d'uscita alla frontiera.

#### ART. 30.

Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in materia di passaporti e documenti equipollenti.

Sono altresì abrogati i primi due commi dell'articolo 158 del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1934, n. 773.

I passaporti e documenti equipollenti rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge sono validi fino alla loro scadenza e sono rinnovabili secondo la presente legge.

#### ART. 31.

La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.